

COMUNE DI TELVE

STATUTO

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 (riferimento storico)

Lo Statuto del Comune di Telve richiama e valorizza i principi che ispirano le tradizioni ed i costumi degli antichi Statuti delle genti trentine, in conformità ai principi generali della Costituzione e a quelli fondamentali delle Leggi dello Stato e dello Statuto Regionale.

Art. 2 (rappresentanza)

1. Il Comune di Telve cura gli interessi e promuove lo sviluppo sociale, civile, etico ed economico della comunità di Telve, perseguendo i valori di giustizia, di progresso e di democrazia.

2. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma, costituito da croce latina d'oro, patente nei tre bracci superiori, birostrata in quello inferiore, in campo verde; il gonfalone, drappo costituito da tre teli bianchi e tre teli rossi posti in banda, bordato e frangiato d'oro, recante al centro lo stemma comunale, munito dei suoi ornamenti, sovrastante la scritta in oro "Comune di Telve".

Art. 3 (pace, cooperazione, europeismo)

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali e sostiene la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.

3. Il Comune, partecipe dell'esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide il progetto di unificazione europea e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolte le nuove generazioni, rinsaldando vincoli di solidarietà ed accoglienza con altre comunità italiane e straniere.

Art. 4 (tutela e valorizzazione del territorio comunale)

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali e turistiche, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico; favorisce le iniziative dirette alla promozione turistica e delle attività ad essa collegate.

2. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune addita la necessità di perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio; alla valorizzazione delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, tutti i cittadini.

Art. 5 (servizi alla popolazione)

1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di età, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra

uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.

2. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia, considerando quest'ultima punto centrale dell'intera politica dei servizi sociali; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.

3. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto delle risorse di cui può disporre, attribuisce priorità agli interventi destinati alle persone emarginate con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

4. Il Comune armonizza gli orari dei servizi con le esigenze generali della popolazione.

Art. 6 (responsabilità della Amministrazione comunale)

1. Gli amministratori ed i dipendenti dell'Amministrazione comunale informano la propria attività ad una esigenza di responsabilità derivante dalla funzione pubblica.

2. Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dall'amministratore e dal dipendente nello svolgimento della propria attività all'interno dell'Amministrazione devono essere finalizzate alla attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi e alle diverse espressioni dell'attività del Comune.

Art. 7 (trasparenza dell'azione amministrativa)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali all'attività dell'Ente, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, secondo i criteri di economicità della gestione, di trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Il Comune assicura aperta informazione sulla propria attività, con particolare riguardo:

- a. ai regolamenti;
- b. ai bilanci preventivi e consuntivi;
- c. al documento programmatico pluriennale;

a tale scopo il Comune agevola la consultazione presso la Segreteria o altre strutture comunali delle leggi nazionali, regionali e provinciali, dei provvedimenti generali, e di quelli comunali, e informa chiunque abbia interesse sulle competenze e responsabilità dei singoli uffici pubblici; pubblica un Bollettino periodico di informazioni sull'attività amministrativa, garantendo diritto di accesso a tutte le associazioni insediate sul territorio comunale.

3. I regolamenti comunali entrano in vigore dopo la pubblicazione all'albo comunale, per 15 giorni consecutivi, dell'awiso della avvenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo che quest'ultima non preveda espressamente diversi termini e/o modalità di pubblicazione.

Art. 8 (collaborazione con soggetti pubblici e privati)

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale, regionale o provinciale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

2. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio di attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune; assume altresì la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.

C A P O II

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 9 (diritti dei cittadini)

1. Il Comune garantisce ai cittadini la più ampia informazione relativa all'organizzazione ed alle attività proprie, assicurando ai cittadini, nonchè agli interessati, singoli o associati:

a. il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti amministrativi del Comune;

b. il diritto di ottenere copie degli atti;

c. il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano;

d. il diritto di partecipazione al procedimento relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni soggettive, in conformità alla normativa regionale vigente.

2. Il Regolamento comunale disciplina le modalità di esercizio dei suddetti diritti di informazione.

Art. 10 (strumenti di partecipazione)

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Telve, da regolamentare con apposito provvedimento, sono:

a. i referendum consultivi e propositivi;

b. le proposte di provvedimenti amministrativi.

2. Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, consigli comunali aperti e simili potrà essere promossa dagli organi istituzionali del Comune.

Art. 11 (referendum)

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.

2. Il referendum é promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata

dai 2/3 dei consiglieri assegnati, su iniziativa propria o della Giunta, o su richiesta di almeno 400 elettori; le sottoscrizioni, da acquisire nel trimestre precedente alla presentazione della proposta, devono essere autenticate.

3. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia del Comune, dal difensore civico e dal Segretario comunale.

4. Non sono ammessi referendum sulle seguenti materie: gestione del patrimonio, del territorio, in materia urbanistica, tributi, tariffe, rette, prelievi contributivi, designazioni, nomine o revoche di persone, nonchè sugli stessi argomenti che siano stati oggetto di referendum nel biennio precedente.

5. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre.

6. I risultati del referendum non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Art. 12 (proposte di provvedimenti amministrativi)

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto - proposta, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 200 sottoscrizioni autenticate di aventi diritto al voto, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito. Il Sindaco trasmette le proposte entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Il Consiglio comunale esamina e delibera sul progetto - proposta entro 3 mesi dal deposito.

Art. 13 (difensore civico)

1. Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Comune di Telve istituisce il Difensore Civico, avvalendosi, mediante apposita convenzione, del Difensore civico della Provincia Autonoma di Trento o del Difensore civico di altro Comune.

C A P O I I I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 14 (Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto.

3. Il Consiglio si riunisce su convocazione di iniziativa del Sindaco o quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio per l'esame delle questioni proposte e l'adunanza deve aver luogo entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate se, a seguito di votazione pubblica, ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale o diversa modalità di votazione. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa, è sufficiente la presenza di

almeno i due quinti dei consiglieri in carica.

5. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a far parte in forza di legge o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione.

Art. 15 (organizzazione del Consiglio comunale)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, su base paritetica delle forze in esso rappresentate, con riferimento all'esito elettorale, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

4. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

Art. 16 (consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, nonché diritto di informazione tempestiva su tutti i provvedimenti adottati dagli organi comunali.

3. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni; il regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.

4. Nell'esercizio del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune informazioni e copie di atti e documenti senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. L'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio è determinata in L. 25.000.

Art. 17 (elezione del Sindaco e della Giunta)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, con le modalità previste dalla legge.

2. Il Sindaco nomina la Giunta.

Art. 18 (Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune; essa opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di competenza.

2. La Giunta riferisce annualmente in apposita e specifica seduta al Consiglio lo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali integrazioni.

3. La Giunta è composta, oltre che dal Sindaco che la presiede, di n. 4 assessori; uno di questi ricopre la carica di Vicesindaco, con funzioni vicarie del Sindaco.

4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.

5. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo e di gestione.

6. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

Art. 19 (Sindaco)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.

2. Il Sindaco:

a. convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, determinandone l'ordine del giorno,

b. promuove e coordina l'attività degli Assessori,

c. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al Segretario comunale,

d. assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.

3. Il Sindaco può affidare, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

CAPO IV

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 (principi)

1. La struttura amministrativa comunale è definita in apposito Regolamento dei Servizi e del Personale che determina la pianta organica ripartita per Servizi finalizzati a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione e tenuti a fornire prestazioni conformi ai bisogni della collettività.

2. Salvo che per l'espletamento delle relative funzioni non venga stipulata convenzione con altro Comune, il suddetto regolamento deve prevedere i seguenti servizi:

- segreteria - ragioneria,
- tecnico,
- affari demografici,
- biblioteca ed attività culturali.

3. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:

- a. professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità;
- b. organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- c. efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite;
- d. attribuzione di responsabilità strettamente collegata alla autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti;
- e. superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione finalizzato alla massima flessibilità delle strutture e del personale.

4. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la sua formazione e l'aggiornamento, nonché attraverso la valorizzazione delle singole capacità e professionalità.

Art. 21 (Segretario comunale e responsabili dei servizi)

1. Il Segretario comunale provvede allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge ed inoltre:

a. fornisce consulenza giuridica e tecnica per l'attività amministrativa del personale e degli organi di direzione politica;

b. individua, per ogni tipo di procedimento di competenza del Comune, il servizio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale;

c. risolve eventuali conflitti di competenza tra i responsabili dei servizi e provvede, in caso di temporanea assenza o di impedimento dei medesimi, ad individuare, ove necessario, i sostituti, anche con riferimento a singoli atti e funzioni;

d. ha potestà di controllo e valutazione dell'attività dei responsabili dei servizi e di avocazione di provvedimenti ad essi affidati;

e. adotta i provvedimenti di censura e gli atti di gestione del personale, individuati dal regolamento e che comunque non comportino controllo di legittimità ai sensi dell'art. 51 della L.R. 4.1.1993, n. 1;

f. è membro della commissione di disciplina;

g. presiede le commissioni di gara e stipula i contratti, esclusi i casi in cui svolge le funzioni di ufficiale rogante.

2. I responsabili dei servizi hanno dovere di iniziativa e quindi partecipano alla attività istruttoria dei provvedimenti da adottare da parte dell'Amministrazione, fornendo le conoscenze tecniche necessarie e collaborando alla individuazione degli obiettivi che essa si prefigge, prospettando soluzioni anche alternative, compatibili con i mezzi in dotazione; inoltre, dopo la decisione degli organi competenti, collaborano con il Segretario a dare pronta esecuzione ai provvedimenti, impegnando tutta la loro competenza professionale e capacità operativa per il superamento di eventuali difficoltà tecnico-burocratiche.

3. Ferme le competenze attribuite per legge ad altri organi del Comune, spetta ai responsabili dei servizi:

a. la gestione corrente dei servizi comunali, ivi compresa l'assunzione, con il concorso del responsabile del Servizio finanziario, degli impegni delle spese obbligatorie per legge, di quelle che conseguono preesistenti obbligazioni o sentenze o derivano da altro

atto emanato dagli organi del Comune, nonché, entro i limiti quantitativi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, delle spese occorrenti per l'ordinario funzionamento dei servizi medesimi;

b. curare che le entrate afferenti ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente;

c. adottare gli atti meramente esecutivi di disposizioni regolamentari e di legge, di sentenze e di precedenti provvedimenti amministrativi, ivi comprese le liquidazioni di spesa;

d. presiedere le commissioni di gara e stipulare i contratti inerenti le attività proprie del servizio, nei casi in cui il Segretario svolge le funzioni di ufficiale rogante;

e. sottoscrivere la corrispondenza inerente gli affari correnti per la quale la legge non richieda espressamente la firma del Capo dell'Amministrazione;

f. rilasciare, anche con rilevanza esterna, dichiarazioni e certificazioni relative al servizio ad essi affidato;

g. organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune e del Segretario, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

4. Gli incarichi di responsabili dei servizi sono conferiti, con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario comunale, a tempo determinato, normalmente per la durata di cinque anni, a personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire anche mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 22 (le forme "storiche")

1. Il Comune di Telve garantisce i servizi pubblici locali nelle seguenti forme:
 - a. in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative e le associazioni di volontariato;
 - b. in economia per i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Per i servizi gestiti in economia, il Comune potrà ricorrere alle altre forme diverse di gestione, a tempo determinato, nell'ambito delle possibilità disciplinate dalle Leggi.
3. Per i servizi rivolti alla "Terza Età", per quanto di competenza, il Comune favorisce l'inserimento della componente anziana della popolazione negli organi di amministrazione dei relativi Enti.

Art. 23 (altri servizi di rilevanza "sociale")

1. Il Comune riconosce e favorisce lo sviluppo e l'articolazione dei servizi inerenti la persona che qualificano il vivere civile, attinenti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, alla promozione culturale e alla assistenza dei soggetti socialmente deboli con particolare riguardo agli anziani, quale garanzia di un'esistenza dignitosa.
2. Il Comune individua, quale struttura fondamentale per assolvere ai bisogni culturali ed informativi della collettività, la biblioteca pubblica comunale; alla stessa vengono riconosciute autonome modalità di gestione secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, individuando comunque nella cooperazione e nella realizzazione del "sistema bibliotecario trentino" - articolato anche in "sistemi locali" - la via attraverso la quale la biblioteca si qualifica come sistema informativo moderno, pluralista e democratico.
3. Il Comune riconosce nel volontariato un patrimonio importante di coesione e solidarietà sociale e un veicolo supplementare per l'erogazione dei servizi sociali, ne valorizza il ruolo, ne sostiene l'azione ed opera per la sua promozione.
4. Il Comune valorizza le libere forme associative, culturali e sportive; mette a loro disposizione le infrastrutture di cui è dotato, con apposita convenzione o regolamentazione,

ne sostiene l'attività, riconoscendone il ruolo sociale come libera ed autonoma espressione di volontariato e collaborazione locale.

5. I fini di cui al comma 1° saranno perseguiti anche attraverso la collaborazione ed eventuale audizione di Enti ed Associazioni.

Art. 24 (amministratori)

1. Gli amministratori delle Aziende speciali, degli Enti comunali e delle Istituzioni, nonché i rappresentanti comunali in seno alle società a partecipazione pubblica sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale e una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori debbono seguire e ne controlla l'attuazione.

3. Il Sindaco, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili, provvedendo alla contestuale surroga.

Art. 25 (organi di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dei soggetti pubblici d'ambito comunale è composto di norma da 5 membri e permane in carica per la durata della compagine amministrative che l'ha eletto e comunque fino alla nomina del successivo.

2. Il Presidente è designato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore, ove sia previsto, è nominato dall'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite dal regolamento o dallo Statuto del soggetto pubblico.

CAPO VI

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 26 (criteri generali)

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento, nonchè dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle Leggi.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e di equità .
3. Il Comune chiama tutti gli utenti dei servizi e del patrimonio comunale alla compartecipazione dei costi relativi.

Art. 27 (bilancio e programmazione)

1. Il bilancio ed i suoi allegati sono redatti in modo da consentire la lettura dettagliata ed intelleggibile per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio è altresì gestito in base a centri di responsabilità e di costo, previamente individuati, in capo rispettivamente agli amministratori ed ai funzionari, secondo la competenza ed in ossequio al principio della separatezza tra ambito gestionale ed ambito decisorio.

Art. 28 (controllo di gestione)

1. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire l'efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 (rapporti tra autonomie)

1. Il Comune di Telve all'interno dell'Associazionismo comunale trentino si impegna a promuovere una revisione critica dei valori dell'autonomia locale, così come oggi interpretati dalla Provincia Autonoma di Trento e non sempre rispettosi dell'autonomia comunale; ravvisa quindi la necessità dell'abrogazione e semplificazione di gran parte del quadro normativo provinciale a favore di regolamentazioni d'ambito comunale, con conseguenti trasferimenti finanziari.

Art. 30 (divulgazione dello Statuto)

1. Allo Statuto è garantita adeguata e periodica divulgazione ed è altresì consegnato ad ogni maggiorenne che acquisisca la cittadinanza nel Comune di Telve per l'esercizio del diritto-dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita della propria comunità.

Art. 31 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni relative ai nuovi istituti che trovano rinvio a regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della nuova regolamentazione, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.